



SUPREMO TRIBUNALE  
DELLA  
SEGNATURA APOSTOLICA

PALAZZO DELLA CANCELLERIA  
00120 CITTÀ DEL VATICANO

12 Ottobre 2016

**Prot. n. 4253/16 SAT**


Eccellenza Reverendissima,

con riferimento alla Sua del 20 settembre u.s. (prot. n. 302/16), con la quale l'Eccellenza Vostra comunicava a questa Segnatura Apostolica di aver «attribuito al Tribunale Diocesano la competenza per le cause matrimoniali da trattare mediante *processus brevior* in prima istanza (cfr. Decreto Prot. N. 182/16)» e che «[f]inché non sia disposto diversamente, il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità matrimoniale della Regione Lazio [...] rimarrà competente per la trattazione delle cause in via ordinaria», questo Supremo Tribunale - al quale incombe l'ufficio di provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (cf. art. 121 Cost. Apost. *Pastor bonus*) - nel mentre che prende atto della Sua decisione, ribadisce, in piena sintonia con Vostra Eccellenza, che la trattazione dei *processus breviores* non comporta mutazione alcuna nella natura e competenza del Tribunale Diocesano, espressione necessaria del *munus iudiciale* e del suo esercizio, proprio del Vescovo Diocesano.

Questa Segnatura prende altresì atto della decisione di Vostra Eccellenza di permanere nel Tribunale Interdiocesano del Lazio di prima istanza per la trattazione delle cause di nullità matrimoniali, ferma restando - ben s'intende - la Sua libertà di recedere, come espressamente previsto dalla legge vigente promulgata dal Santo Padre Francesco.

Con l'occasione porgo distinti ossequi e mi confermo

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima  
devotissimo



Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*



+   
+ Giuseppe SCIACCA, *Segretario*

A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. Marcello SEMERARO  
Vescovo di Albano